



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento sui posteggi pubblici comunali (in seguito detto "Regolamento") si applica ai posteggi pubblici siti sul territorio comunale.
2. Il Comune di Tresa, allo scopo di disciplinare l'utilizzo dei posteggi pubblici, assicurando un'equa rotazione, può istituire differenti zone di posteggio. Al Municipio è delegato il compito di stabilire le zone di posteggio a pagamento, zone blu (disco orario), delle zone con limiti temporali di sosta, con autorizzazione e libere.
3. Il Municipio, attraverso una speciale autorizzazione, può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune, che non possono disporre di posteggi privati.
4. Di principio i posteggi sono a pagamento, questo per favorire una rotazione dell'utilizzo e per ripartire in modo causale i costi di gestione.

Art. 2 Definizioni

1. Sono definiti posteggi pubblici tutti i posteggi di proprietà pubblica ad uso comune o i posteggi concessi in gestione al Municipio.
2. Sono definiti posteggi a pagamento quelli dove è presente un parchimetro che implica il pagamento per la durata dello stallo (da 1 ora a massimo 24 ore secondo indicazioni).
3. Sono definiti posteggi con autorizzazione i posteggi dove è presente la segnaletica con limitazione oraria (zona blu con disco orario, zona con limite temporale). Per queste zone, così come per i posteggi di cui al cpv. 2), è possibile richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento (settimanale, mensile, annuale).
4. Sono definiti posteggi riservati con autorizzazione quei posteggi per i quali viene rilasciata un'autorizzazione con posto assegnato. Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione gli utenti elencati all'art. 5 cpv. a), b), c) e d).

Art. 3 Basi legali

Basi legali del presente regolamento sono:

- la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RALCS);
- la Legge organica comunale (LOC, art. 186);
- il Regolamento organico comunale (ROC, art. 97).

Art. 4 Uso e pagamento

1. Il Municipio tramite specifica ordinanza:
 - a) suddivide i posteggi sul suo territorio in diverse categorie corrispondenti alle zone indicate all'art. 2 del presente Regolamento.
 - b) stabilisce le tasse per ogni categoria o l'eventuale esenzione.
 - c) ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le classificazioni assegnate ai singoli posteggi.



2. L'uso dei posteggi pubblici è regolato dal Municipio, per mezzo di parchimetri, disco orario (zona blu), autorizzazione o mediante l'imposizione di limiti temporali di sosta. In luoghi discosti o poco frequentati, il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.
3. Il pagamento per l'utilizzo dei posteggi pubblici è dovuto, di regola, tutti i giorni durante le 24 ore. In luoghi discosti o poco frequentati o per validi motivi stabiliti dal Municipio (per esempio zona a disco orario), si può prescindere da questa prescrizione.
4. In circostanze straordinarie di interesse pubblico quali, ad esempio, manifestazioni pubbliche, feste, ecc., può essere concesso il gratuito utilizzo di uno o più posteggi. Per utilizzi particolari / eccezionali definiti nell'ordinanza di applicazione il Municipio deciderà di volta in volta.
5. Non è concesso l'utilizzo di posteggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli non immatricolati (stargati), ecc. Il Municipio può concedere deroghe in casi particolari previo pagamento di una tassa speciale.
6. Le tasse d'uso dei posteggi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza entro i limiti posti dal Regolamento, tenendo conto del luogo, delle specifiche circostanze e dei bisogni della circolazione.
7. L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito.

CAPITOLO 2 AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Utenza

Il Municipio, dietro pagamento di una tassa, può concedere delle autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo.

Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione:

- a) i residenti impossibilitati ad avere posteggi privati, di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare;
- b) gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune. La priorità è data agli utenti residenti;
- c) il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni ai non residenti, nonché in casi eccezionali valutati di volta in volta;
- d) il numero massimo delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e degli interessi degli altri utenti della strada. In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni. L'autorizzazione per la zona blu è rilasciata unicamente a coloro che risultano legalmente residenti nell'area di riferimento.

Art. 6 Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di posteggiare il proprio veicolo senza limitazione di tempo.
2. L'autorizzazione è limitata ai posteggi pubblici della zona per cui è stata rilasciata e non dà diritto alla riservazione di un posteggio, fatto salvo per i posteggi riservati con autorizzazione.

Art. 7 Validità

1. Per i casi di cui all'art. 5 cpv. a): mensile o annuale
2. Per i casi di cui all'art. 5 cpv. b), come pure in casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può essere concessa anche per periodi brevi.



Art. 8 Procedura

1. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata al Municipio per il tramite della Cancelleria comunale, corredata dai seguenti documenti:
 - a) per i residenti: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, prova della mancanza di un'alternativa di posteggio;
 - b) per i casi di cui all'art. 5 cpv. b): copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, documento comprovante l'esercizio di un'attività professionale nel Comune;
 - c) per i non residenti: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, motivando la richiesta;
 - d) per i casi eccezionali: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, motivando la richiesta.
2. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
3. Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico di arrivo per precedenza ai residenti e priorità all'anzianità di residenza nel Comune.

Art. 9 Contrassegno

1. L'autorizzazione viene convalidata con l'emissione di un contrassegno indicante il numero della targa del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui è stato rilasciato. Per essere valido, il contrassegno deve portare il timbro della Cancelleria comunale.
2. Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

Art. 10 Revoca

1. L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

Art. 11 Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo allo stesso entro dieci giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

CAPITOLO 3 TASSE, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE

Art. 12 Tasse

Il Municipio stabilisce le tasse mediante ordinanza.

1. Per i posteggi a pagamento, la tassa è fissata per mezzo di parchimetri, tra un minimo di **CHF 0.20 e un massimo di CHF 4.00 per ora.**
2. Posteggi pubblici di cui all'art. 5):
da CHF 10.00 a CHF 100.00 al mese.
3. Posteggi riservati con autorizzazione di cui all'art. 2 cpv. 4):
da CHF 60.00 a CHF 100.00 al mese.



4. Posteggio in zona blu per casi eccezionali: il Municipio decide di volta in volta, applicando **una tassa giornaliera da CHF 5.00 a CHF 12.00.**
5. Tutte le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle tasse fissate dall'ordinanza municipale.
6. La disdetta regolare dell'autorizzazione per i posteggi pubblici di cui all'art. 5) deve essere inoltrata 30 giorni prima della scadenza, in caso contrario l'autorizzazione viene rinnovata automaticamente.
7. In caso di disdetta anticipata di un'autorizzazione annuale, da inoltrare con il preavviso di almeno 30 giorni, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati, con un calcolo pro rata.

Art. 13 Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
2. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite dal Municipio con:
 - a) una multa;
 - b) la revoca dell'autorizzazione.
3. Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC e art. 137 ROC.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato e annulla ogni e qualsiasi altra norma emanata dagli ex Comuni aggreganti atta a regolamentare i posteggi pubblici nel Comune di Tresa.

Approvato dal Municipio di Tresa con RM no. 708/2023 del 24.07.2023

Adottato dal Consiglio Comunale di Tresa il 14 settembre 2023

Modifiche del Consiglio Comunale di Tresa il 5 giugno 2025

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione MM 005768 del 18 gennaio 2024